



corecom  
MOLISE



**CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE**  
**SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. Molise ED AGLI ALTRI**  
**ORGANI DI GARANZIA**

**DETERMINA**

**Del**

**DIRETTORE**

**Del**

**SERVIZIO**

numero 16  
PROT. 1749/2014/15

Campobasso, 1/7/15

OGGETTO: Definizione procedimento 76/2013 promosso da Oddis ( ) contro la società Mediaset Premium R.T.I. ex. Comma 7, articolo 19 dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Direttore del Servizio

Dr. Vincenzo TOMA

**IL DIRETTORE DEL  
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;
- VISTA l’istanza dell’utente ~~Oddis~~ presentata in data 21.11.2013 prot. 1501/COM/13 avverso la società Mediaset Premium R.T.I. s.r.l
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. ~~4726~~4726/COM/15 del 01.07.2015;

**CONSIDERATO** quanto segue:

**1. La posizione dell’istante.**

L’istante ha lamentato una serie di disservizi sul segnale televisivo che non gli hanno consentito di fruire dei servizi oggetto della fornitura.

In base a tali premesse, l’utente ha richiesto:

- i. Lo storno della sua posizione debitoria maturata a causa del mancata fruizione del servizio;

ii. Rimborso spese procedimento

## 2. La posizione dell'operatore

La società Mediaset Premium R.T.I. s.r.l. è risultata assente sia nell'udienza di conciliazione svoltasi in data 21.11.2012 che nella successiva udienza di definizione svoltasi in data 16 dicembre 2013.

Si ritiene che le memorie addotte dallo studio legale Pillitteri e Menis per conto della società Mediaset Premium R.T.I. s.r.l. pur non acquisite formalmente al protocollo dell'ufficio, possono considerarsi valide anche e soprattutto per la parte relativa alla proposta transattiva che di fatto corrisponde alla richiesta dell'utente, e anche la parte afferente l'indennizzo per le spese di giudizio di fatto è in linea con il dettato dell'AGCOM.

## 3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte totalmente.

Pertanto la società Mediaset Premium R.T.I. s.r.l. non avendo provato che il disservizio non era dipeso da sua responsabilità è condannata a stornare l'intera posizione debitoria maturata a carico del ricorrente Oddis C. pari ad Euro 331,72 (trecentotrentuno/72), con l'avvertenza che qualora detta somma fosse stata in tutto o in parte già versata dal ricorrente si dovrà procedere al suo rimborso.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, e preso atto che in sede di udienza di conciliazione e di definizione la società Mediaset Premium R.T.I. s.r.l. non ha mai partecipato, ma si è dichiarata disposta a riconoscere una somma pari ad Euro 150,00, si riconosce tale importo a titolo di indennizzo.

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

Di accoglie come appresso l'istanza di Oddis C. presentata in data 21.11.2013 prot. 1501/COM/13 avverso la società Mediaset Premium R.T.I. :

- 1- la società Mediaset Premium R.T.I. è tenuta, a stornare l'intera posizione debitoria maturata a carico del ricorrente Oddis C. pari ad Euro 331,72 (trecentotrentuno/72), con l'avvertenza che qualora detta somma fosse stata in tutto o in parte già versata dal ricorrente si dovrà procedere al suo rimborso;
- 2- la società Mediaset Premium R.T.I. è tenuta a pagare a favore dell'istante Oddis C. la somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di spese di giudizio, mediante assegno circolare da inviare al domicilio del ricorrente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- 3- La società Mediaset Premium R.T.I. è tenuta, altresì, a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 90 giorni dalla notifica della medesima.

4- Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Dr. Vincenzo TOMA*  


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL SEGRETARIO GENERALE  
DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Dr. Vincenzo TOMA*